



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI

**Responsabile di settore Renata Laura CASELLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4570 del 21-06-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 2065 - Data adozione: 12/02/2021**

Oggetto: autorizzazione unica, ai sensi della legge regionale n. 39/2005, alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Sidercalce spa DN 100 (4") 24 bar", ubicato nei comuni di San Vincenzo e Campiglia Marittima (Li)

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 12/02/2021

Numero interno di proposta: 2021AD002116

## IL DIRIGENTE

Richiamata la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui rispettivamente alla legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e alla legge regionale 23/07/2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

Richiamata la vigente normativa in materia di energia, e in particolare:

- decreto legislativo 23/05/2000, n. 164 “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
- la legge 23/08/2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- il decreto ministeriale 17/04/2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- la legge 23/07/2009 n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”;
- la legge regionale 24/02/2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”;

Richiamata la vigente normativa statale e regionale in materia ambientale, e in particolare:

- il decreto legislativo n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”, nonché la legge regionale 01/12/1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico” e il decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 “Semplificazione della documentazione di impatto acustico”;

Richiamata la legge regionale 10/11/2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;

Richiamato, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” come modificato dal decreto legislativo 27/12/2004, n. 330 “Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”;

Vista la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare:

- la legge 07/04/2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la legge regionale 03/03/2015, n. 22 recante “Riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”;
- la legge regionale 05/02/2016, n. 9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”;
- la delibera di Giunta regionale Toscana 15/12/2015, n. 1227 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti e autorizzazioni energetiche”;

Vista l'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 39/2005, acquisita al protocollo regionale al n. 133533 del 08/04/2020, inoltrata dalla società Snam Rete Gas spa, con sede legale in San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale e partita Iva 10238291008, per la realizzazione e l'esercizio del metanodotto denominato “Allacciamento Sidercalce spa DN 100 (4”) 24 bar”, ubicato nei comuni di San Vincenzo e Campiglia Marittima, in provincia di Livorno;

Considerato che la struttura regionale competente è la direzione Ambiente ed energia, settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti;

Considerato che il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale è Renata Laura Caselli, dirigente del settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti, e che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990;

Vista ed esaminata l'istanza sopra richiamata, con la relativa documentazione tecnica;

Preso atto che il procedimento si è svolto nell'ambito del seguente iter:

- con nota protocollo n. 160821 del 04/05/2020, la Regione Toscana ha comunicato a Snam Rete Gas spa l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e, con la stessa nota ha indetto, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 39/2005 e degli articoli 14 e 14-bis della legge n. 241/1990, la conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona al fine di acquisire pareri, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, dagli enti coinvolti, per gli aspetti di propria competenza, nel procedimento in oggetto, e di seguito elencati:

Comune di San Vincenzo

Comune di Campiglia Marittima

Provincia di Livorno

Arpat

Azienda usl Toscana nord ovest

Ministero dell'interno - Comando provinciale vigili del fuoco di Livorno

Autorità di bacino dell'Appennino settentrionale

Consorzio di bonifica n. 5 Toscana costa

Agenzia delle Dogane e monopoli di Stato

Ministero dello sviluppo economico - Ispettorato territoriale per la Toscana

Ministero dello sviluppo economico – Unmig

Ministero dei trasporti – Ustif

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno

Ministero della Difesa - Aeronautica militare

Ministero della Difesa - Esercito Italiano

Ministero della Difesa - Marina militare

Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Toscana

Ente nazionale aviazione civile

Ato rifiuti Toscana sud

Sei Toscana

Telecom Italia spa

e-distribuzione spa

Asa spa

Anas spa

- nel procedimento sono stati, inoltre, coinvolti il settore regionale Genio civile Valdarno inferiore e costa, della direzione Difesa del suolo e protezione civile, il settore regionale Tutela della natura e il settore regionale del mare e Bonifiche e autorizzazioni rifiuti, della direzione Ambiente ed energia;

- contestualmente si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 40/2009, a dare evidenza al presente procedimento mediante pubblicazione sul sito web della Regione Toscana, nell'apposita sezione sotto l'area tematica ambiente – energia, con la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento e della convocazione della conferenza dei servizi;

- la convocazione della conferenza dei servizi, sopra citata, evidenziava la possibilità per le amministrazioni coinvolte, così come previsto dall'articolo 14-bis, comma 2, lettera b, della legge n. 241/1990, di richiedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla convocazione stessa,

integrazioni documentali o chiarimenti; entro tale termine è pervenuta la richiesta di documentazione integrativa da parte del Ministero dello sviluppo economico, Ispettorato territoriale per la Toscana, che ha comportato la sospensione dei tempi del procedimento e della conferenza di servizi;

- a seguito dell'invio da parte della proponente della documentazione integrativa richiesta, la stessa è stata inviata a tutti gli enti coinvolti nel procedimento e, contestualmente, sono stati riavviati i tempi del procedimento e stabilita la nuova data per l'invio delle determinazioni di competenza;
- la conferenza dei servizi si è conclusa con l'acquisizione, esclusivamente, di atti di assenso non condizionato, anche implicito, o di atti di assenso con condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso che possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione positiva della conferenza. Tutti i pareri acquisiti e il rapporto con la sintesi della conferenza dei servizi sono stati inviati al proponente e alle altre amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 14-bis comma 5 della legge n. 241/1990 in data 25/11/2020, protocollo regionale n. 412845;
- il 18/01/2021 Snam Rete Gas spa ha inviato la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione unica, acquisita al protocollo regionale al n. 0019812 del 19/01/2021;

Visti i pareri acquisiti nell'ambito della procedura predetta e di seguito elencati:

- Comune di Campiglia Marittima: *parere favorevole* (protocollo regionale n. 255448 del 23/07/2020) con le seguenti prescrizioni: - non vengano abbattute alberature significative, la viabilità sia rifinita in granulare color terra naturale e sia ripristinato lo stato del suolo; - ai fini del rischio archeologico, l'inizio dei lavori sia comunicato con congruo anticipo (almeno 10 giorni), al fine di poter programmare l'attività di controllo; - qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (articolo 90 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004), degli articoli 822, 823 e, specialmente, 826 del codice civile, nonché dell'art. 733 del codice penale, di sospendere i lavori ed avvertire entro le 24 ore la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela; - ai fini del rischio idrogeologico, durante le fasi di cantiere, i depositi temporanei di materiali detritico terrosi devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni di erosione degli stessi o provocare il ristagno delle acque, pertanto non devono interessare impluvi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque. Tenuto conto dei volumi di scavo, il cumulo di materiale terrigeno eventualmente formato, non deve superare l'altezza di 1,5 metri visti gli ingombri planimetrici. Il materiale detritico terrigeno posizionato a colmare la trincea, deve essere opportunamente costipato per strati e immediatamente rinverdito seguendo pedissequamente quanto riportato nell'art. 76 del Regolamento Forestale
- Provincia di Livorno: *parere favorevole* (protocollo regionale n. 187669 del 28/05/2020), con le seguenti prescrizioni: - i lavori dovranno sempre essere condotti secondo le prescrizioni di cui al codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992) e al relativo regolamento di attuazione e di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16/12/1992); - prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere richiesta alla Provincia di Livorno regolare ordinanza per l'istituzione del senso unico alternato; - le aree di cantiere sulle pertinenze stradali e le strade di accesso temporanee descritte in progetto dovranno essere attrezzate secondo le prescrizioni di cui al codice della strada e al suo regolamento di attuazione e di esecuzione. In particolare, a cura e spese del richiedente, dovranno essere osservate le disposizioni di cui agli articoli 30, 31, 36, 38, 41 e 42 del suddetto regolamento; - il richiedente dovrà provvedere all'immediata pulizia della sede stradale ed al trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta, entro il termine di ogni giornata lavorativa; - per le parti di opera poste all'interno delle pertinenze stradali, dovranno essere rispettate le seguenti minime profondità di posa, misurate dalla superficie all'estradosso della condotta o del controtubo di protezione: 50 cm al di sotto del piano di scorrimento delle

cunette stradali (senza considerare eventuali masse o accumuli di materiali, ma considerando invece la sezione pulita), 1,00 mt. nelle altre aree; - relativamente al ripristino dell'area denominata (nelle planimetrie di progetto) S4, l'accesso dalla strada provinciale è previsto in corrispondenza di una piazzola la cui pavimentazione presenta condizioni mediocri. Il passaggio dei necessari mezzi d'opera sarà certamente dannoso per la pavimentazione, che al termine dei lavori dovrà essere ripristinata con il riempimento di eventuali buche e la stesura di un nuovo strato di conglomerato bituminoso di caratteristiche uguali a quelle attuali; - relativamente al punto denominato (nelle planimetrie di progetto) V35, il tracciato longitudinale forma una curva che entra all'interno delle pertinenze stradali, nel ciglio erboso adiacente alla carreggiata. Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con misto granulare stabilizzato con legante naturale; negli ultimi 20 cm. superficiali dovrà essere riportato idoneo terreno vegetale privo di inerti fino a perfetta chiusura; - eventuali pozzetti dovranno essere realizzati comunque fuori dalle aree pavimentate; la quota superficiale finita dei pozzetti dovrà essere uguale a quella del ciglio erboso, in modo da non costituire pericolo per la circolazione e intralcio per la manutenzione delle pertinenze stradali; - la presente concessione è soggetta sia al canone annuale per l'occupazione permanente del suolo provinciale, come specificato nel quinto paragrafo della parte narrativa del presente atto, sia a quello per l'occupazione temporanea del suolo, citato nello stesso paragrafo, per l'esecuzione dei lavori con il cantiere mobile – calcolato secondo i giorni e la superficie di occupazione stessa e in base alle tariffe contenute nel decreto citato nel successivo sesto paragrafo. Quest'ultimo canone dovrà essere versato alla Provincia di Livorno dalla ditta esecutrice dei lavori al termine degli stessi, mediante il computo finale delle lavorazioni effettivamente eseguite

- Arpat: *parere favorevole* (protocollo regionale n. 335924 del 02/10/2020) con le seguenti prescrizioni: - la società e l'impresa esecutrice dovranno attenersi al rispetto delle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale", redatte da Arpat e che possono essere scaricate dal sito ufficiale di Arpat; - eventuali scavi di terreno effettuati internamente al sito di bonifica dovranno essere comunicati preventivamente ad Arpat per definirne le modalità operative, precisando che i materiali di risulta saranno smaltiti come rifiuto ovvero gestiti nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica 120/2017; - l'impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere alla richiesta di autorizzazione in deroga per lo svolgimento dell'attività rumorosa temporanea di cantiere ai Comuni di Campiglia Marittima e San Vincenzo, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività rumorose
- Azienda Usl Toscana Nordovest: *parere favorevole* (protocollo regionale n. 347073 del 12/10/2020)
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale: *parere di non competenza* (protocollo regionale n. 195336 del 05/06/2020), con la raccomandazione che la realizzazione del progetto non dovrà produrre il deterioramento dei corpi idrici interessati (o di affluenti di essi), né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico dell'Appennino settentrionale
- Comando provinciale Vigili del fuoco di Livorno: *parere favorevole* (protocollo regionale n. 302513 del 07/09/2020), con le seguenti prescrizioni: - a lavori ultimati e comunque prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività, il legale rappresentante dovrà attivare la procedura prevista dall'articolo 4 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 "Controlli di prevenzione incendi" e produrre quanto indicato dall'art. 4 del decreto ministeriale 07/08/2012
- Ministero dello Sviluppo economico – ispettorato territoriale per la Toscana: *nulla osta* 039-tub/2020 (protocollo regionale n. 267172 del 31/07/2020)
- Ministero della difesa - Carabinieri Toscana: *parere favorevole* (protocollo regionale n. 317205 del 18/09/2020)
- Ministero della difesa - Marina militare: *nulla osta* (protocollo regionale n. 173292 del 15/05/2020), con la seguente prescrizione: - tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative e adotti tutte le precauzioni necessarie in materia
- Ministero della difesa – Aeronautica militare: *nulla osta* (protocollo regionale n. 80789 del 11/08/2020)

- Asa spa: *parere favorevole* (protocollo regionale n. 344012 del 08/10/2020), con le seguenti prescrizioni: effettuare richiesta di segnalazione dei sottoservizi, eseguire un eventuale saggio prima dell'inizio lavori per fugare ogni dubbio sul posizionamento dell'acquedotto, realizzare il metanodotto ad una distanza tale da consentire le dovute manutenzioni dell'acquedotto secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di interferenze con più sottoservizi
- e-distribuzione: *parere favorevole* (protocollo regionale n. 238918 del 09/07/2020), con le seguenti prescrizioni: - prima di procedere ad operazioni di scavo, l'esecutore dei lavori deve richiedere, preventivamente e ogni volta, puntuale richiesta di segnalazione dei sottoservizi di e-distribuzione; - qualora dovessero essere realizzate opere in particelle occupate impianti di e-distribuzione, dovrà essere formalizzata preventiva richiesta di spostamento impianti;

Ricordato che, come previsto dal comma 4 dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, "...la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni...";

Considerato che, con l'istanza di autorizzazione unica predetta, Snam Rete Gas spa ha richiesto, ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", la dichiarazione di pubblica utilità, inamovibilità, indifferibilità e urgenza dei lavori e delle opere nonché all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Dato atto che la Regione Toscana ha adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 11 del predetto decreto, mediante avviso recapitato con raccomandata a/r e, risultando irreperibili alcuni proprietari, si è successivamente provveduto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 52-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e che, in relazione a quanto sopra, risultano pervenute le osservazioni di Unicalce spa e società Il Masseto;

Ritenuto di poter accogliere l'osservazione formulata da Unicalce spa relativamente al mantenimento dell'accessibilità all'impianto produttivo di Sidercalce durante lo svolgimento di lavori di realizzazione del metanodotto e preso atto che Snam Rete Gas spa, con le proprie controdeduzioni, ha garantito l'utilizzo del predetto accesso;

Ritenuto di non poter accogliere le osservazioni della società Il Masseto che, in ragione dell'impatto ambientale presunto, chiedeva lo spostamento dell'intero tracciato sull'altro lato della strada provinciale n. 20 in parallelo con il metanodotto da dismettere, preso atto che Snam Rete Gas spa, nelle proprie controdeduzioni, attesta la non praticabilità di tale alternativa, che interferirebbe con una discarica e comporterebbe incompatibilità dal punto di vista della sicurezza in fase di realizzazione, attestando altresì il limitato impatto ambientale del tracciato proposto;

Ritenuto, alla luce del contenuto dei pareri pervenuti, di procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento e al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'oggetto;

#### DECRETA

1. di approvare il progetto e rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 39/2005 alla società Snam Rete Gas spa, con sede legale a San Donato Milanese (Mi), piazza Santa Barbara 7, codice fiscale e partita Iva 10238291008, alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto denominato "Allacciamento Sidercalce spa DN 100 (4") 24 bar", ubicato nei comuni di San Vincenzo e Campiglia Marittima, in provincia di Livorno;
2. di dare atto che il predetto progetto è costituito dai seguenti elaborati agli atti del settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti, della direzione Ambiente ed energia della Regione Toscana:

- relazione tecnica
  - schema di rete
  - tracciato di progetto con vincolo preordinato all'esproprio
  - planimetria catastale con fascia di vincolo preordinato all'esproprio e aree di occupazione lavori
  - fasce tipo
  - planimetria catastale con aree di occupazione temporanea per rimozione condotta esistente
  - planimetria metanodotti e impianti da porre fuori esercizio
  - disegni tipologici di progetto
  - elenco dei mappali da asservire/occupare temporaneamente
  - tracciato di progetto
  - planimetria strumenti di pianificazione nazionale
  - planimetria strumenti di pianificazione regionali e provinciali
  - strumenti di pianificazione urbanistica
  - relazione paesaggistica
  - planimetria tracciato di progetto con orientamenti fotografici
  - rapporto fotografico
  - carta dell'uso del suolo
  - relazione forestale
  - ortofotocarta con planimetria catastale e aree soggette a taglio piante
  - fasi di intervento
  - valutazione di incidenza
  - relazione geologica-tecnica per vincolo idrogeologico
  - planimetria attraversamento della strada provinciale n. 20 e parallelismo alla strada provinciale n. 20
  - valutazione previsionale di impatto acustico
  - relazione geologica
  - verifica preventiva dell'interesse archeologico
  - tavola del rischio archeologico
3. di confermare quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato per far parte integrante e sostanziale dell'atto;
  4. di dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, la pubblica utilità, l'inalienabilità, l'indifferibilità e urgenza dei lavori e delle opere dell'impianto in oggetto dell'opera di cui alla presente autorizzazione e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree individuate negli elaborati di cui al precedente punto 2;
  5. di stabilire che il tutto deve essere realizzato in conformità con il progetto definitivo costituito dagli elaborati tecnici sopra elencati e nel rispetto delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nei pareri di cui alla premessa e qui integralmente richiamati, agli atti della Regione Toscana nonché delle indicazioni, condizioni e prescrizioni di cui al presente atto;
  6. di stabilire che, oltre alle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti e riportate nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, il tutto deve essere realizzato in conformità alla seguente prescrizione:
    - per le operazioni di trivellazione non devono essere utilizzati additivi chimici
    - il piano ambientale di caratterizzazione (Pac), da presentare a Regione, Arpat e Comuni interessati prima dell'inizio dei lavori per le valutazioni di rispettiva competenza, deve prevedere l'individuazione di appositi spazi adibiti al deposito temporaneo dei rifiuti, secondo i requisiti stabiliti dall'articolo 183 bb) del decreto legislativo n. 152/2006 e in osservanza a quanto disciplinato dalla normativa di settore, ivi compresa quella sulle terre e rocce da scavo
    - in considerazione del considerevole sviluppo lineare della condotta in progetto, il piano ambientale di caratterizzazione deve contenere anche le indicazioni di massima circa le modalità di collaudo idraulico, compresi il prelievo e lo scarico dell'acqua necessaria. Successivamente all'inizio dei lavori, in corso d'opera, prima dell'esecuzione del collaudo idraulico, devono essere acquisite l'autorizzazione al prelievo idrico e l'autorizzazione allo scarico delle acque risultanti dalle operazioni del collaudo stesso, salvo smaltimento come

rifiuto

- nel caso in cui, in corso d'opera, si rivelasse necessario effettuare operazioni di scavo in corrispondenza dell'area oggetto di bonifica correlata alla discarica attraversata dalla condotta preesistente, la preventiva comunicazione andrà inviata, oltre che ad Arpat, anche alla Regione Toscana, Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti e Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti;
- 7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 della legge regionale n. 39/2005, la presente autorizzazione dà luogo al titolo abilitante a costruire l'impianto e le opere connesse in conformità al progetto definitivo sopra descritto; gli estremi del titolo edilizio abilitante corrispondono al numero e data di adozione della presente autorizzazione unica;
- 8. di ricordare che gli obblighi previsti dal titolo abilitante di cui al punto precedente, di comunicazione di inizio e fine lavori, deposito dichiarazioni di conformità, certificazioni di collaudo, deposito progetti di eventuali modifiche in varianti o in corso d'opera, etc. sussistono, oltre che per gli enti specificatamente interessati, anche nei confronti dell'autorità competente al rilascio del titolo;
- 9. di stabilire, ai sensi dell'articolo 133 comma 3 della legge regionale della Toscana n. 65/2014, che i lavori di realizzazione dell'impianto devono iniziare entro un anno dalla data del presente atto e devono concludersi entro tre anni dalla data di inizio lavori, che tale data deve essere comunicata con un preavviso di 7 giorni alla Regione Toscana e al Comune competente, mentre la fine lavori deve essere comunicata ai predetti soggetti non oltre 30 giorni dal loro termine;
- 10. di stabilire che deve essere nominata la direzione dei lavori, che sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato e dell'esecuzione delle stesse alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione deve essere trasmessa da parte della società unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori. In fase di realizzazione devono essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico-edilizia;
- 11. di condizionare l'esecuzione delle opere in progetto alle prescrizioni contenute nei pareri elencati in premessa, e qui integralmente richiamati, e nella presente autorizzazione, dando atto che la società viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni, comunque causati dalla realizzazione delle opere in questione, sollevando la Regione Toscana da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati e resta obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente provvedimento;
- 12. di ricordare che la società Snam rete gas spa è tenuta al rispetto degli obblighi nei confronti degli esercenti le attività di vigilanza previsti dall'articolo 18 della legge regionale n. 39/2005, in particolare, per quanto riguarda il collaudo, la società è altresì obbligata a inviare copia del relativo verbale alla Regione Toscana e al Comune competente;
- 13. di ricordare che il mancato rispetto di anche una sola delle indicazioni, condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge regionale n. 39/2005;
- 14. di stabilire che copia del presente provvedimento è trasmessa a tutti gli Enti o Amministrazioni che sono stati chiamati a esprimere, per l'intervento in oggetto, i relativi pareri, nulla osta o atti di assenso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente



# **CERTIFICAZIONE**